

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione I Lavoro

Il giudice designato, dr. Paola Giovane di Girasole
sul ricorso ex art.700 c.p.c. nel procedimento n. 35300 del Ruolo affari
contenziosi civili dell'anno 2018, vertente

TRA

Comunità Capodarco di Roma ONLUS (avv. Livio Esposizione)

ricorrente

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Pier Luigi Tomaselli)

resistente

sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11 dicembre 2018 ha pronunciato
la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 7 novembre 2018 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato in data 6 luglio 2018 al Tribunale di Roma, sezione Fallimentare, istanza di concordato preventivo "prenotativo", ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.; di aver successivamente presentato all'Inps richiesta di rilascio del DURC, scaduto l'8 agosto 2018, ottenendone un diniego, a causa di un arretrato contributivo di € 334.373,77 riferibile a periodo precedente al 6 luglio 2018; di aver presentato istanza al Tribunale Fallimentare avverso tale diniego, ottenendo in data 17 settembre 2018 provvedimento favorevole, di nulla osta al rilascio del DURC da parte dell'Inps; che nonostante il provvedimento del Tribunale, l'Inps aveva informato il ricorrente di aver proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale Fallimentare, e di non essere intenzionato ad emettere il DURC in questione.

Tanto premesso, deducendo l'illegittimità del comportamento dell'INPS, a dire del ricorrente in contrasto con il combinato disposto degli artt. 5, lett. b), del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, e 168 l. f., e affermando inoltre l'esistenza del *periculum in mora*, in quanto il mancato rilascio del DURC comprometterebbe il buon esito della procedura concordataria, ha chiesto ordinare all'Inps il rilascio del DURC per tutta la durata della procedura concordataria a condizione che la Capodarco adempia regolarmente ai propri obblighi contributivi successivi alla presentazione del ricorso per concordato preventivo.

Si è costituito l'INPS affermando l'infondatezza della domanda, per insussistenza



di entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

All'udienza dell'11 dicembre 2018, sentiti i procuratori delle parti, il giudice si è riservato la decisione.

oooooooooooooooooooooooooooo

L' art.5 co.1, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30.1.15 prevede che: *“In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto n. 267/1942, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge”*.

Il successivo art. 3, co.2, lett. b, del DM a sua volta dispone che: *“La regolarità sussiste comunque in caso di: ... b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”*.

Nel caso in esame l'Onlus ricorrente ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo “in bianco”, ossia senza predisposizione di un progetto di soddisfazione dei propri creditori. Ciò comporta che non si è in presenza della condizione di impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis RD n. 267 del 1942. Laddove la disposizione innanzi richiamata, di cui all'art. 5, DM 30 gennaio 2015, secondo cui l'imprenditore insolvente si considera in regola dal punto di vista contributivo nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, opera solo in tal caso, ossia nelle ipotesi di concordato con continuità aziendale. A ciò deve aggiungersi che tale regolarità presuppone anche che nel piano di cui all'art. 161 l.f. sia previsto l'integrale soddisfacimento dei debiti contributivi. E' dunque evidente che nel caso, come quello in esame, in cui l'azienda si sia limitata a presentare una richiesta di concordato in bianco, con effetto meramente prenotativo, siamo in presenza di una domanda incompleta, con valore di mera dichiarazione d'intenti, finalizzata a concedere all'imprenditore un periodo di tempo per elaborare una proposta di concordato, durante il quale è al riparo da azioni esecutive e cautelari, ma che poi non necessariamente sfocerà in una proposta concreta. Ne consegue che in tale ipotesi manca il presupposto di cui all'art. 161 l.f., dal momento che l'assenza di



un piano esclude naturalmente la possibilità di vagliare che esso preveda il soddisfacimento di tutti i crediti contributivi.

Nemmeno si è in presenza dell'ipotesi di cui all'art. 3 lett. b) del DM innanzi richiamato, ossia della *“sospensione dei pagamenti per disposizioni legislative”*. A tal proposito va infatti evidenziato come per effetto della presentazione di una proposta di concordato *“in bianco”* non si è ancora determinato, a carico del ricorrente, un divieto di effettuare i pagamenti. Ed infatti in tal caso l'art. 168 l.f. prevede che dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Ciò non comporta tuttavia, un divieto per il debitore di effettuare pagamenti, atteso che, l'art. 161, comma 7, l.f., stabilisce che *“dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione”*.

Tanto significa che in tal caso l'unico onere posto a carico del debitore che abbia depositato domanda condizionata e che intenda pagare un debito preconcordatario, è quello di chiedere l'autorizzazione al Tribunale. D'altra parte, neppure il pagamento non autorizzato di un debito scaduto comporterebbe, in via automatica, l'inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione ed, in ogni caso, se la violazione della regola della *par condicio* sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato (in tal senso, Cass., Sentenza n. 7066 del 11/04/2016).

Quanto innanzi osservato porta ad escludere che, per effetto della presentazione e pubblicazione di una domanda di ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo, si sia in presenza di un'ipotesi di



sospensione legale dell'obbligo di pagamento, ai sensi del citato art. 3, lett. b), DM 30.1.15.

D'altronde va evidenziato come la previsione di cui all'art.5 DM 30/1/2015 che, come chiarito, autorizza il rilascio del DURC nei soli casi di concordati con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis l.f., , ed inoltre a condizione che nel piano di cui all'art. 161 l.fall. sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL, delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, trova una sua giustificazione nel fatto che tale ipotesi è completamente diversa da quella del concordato in bianco.

Ed infatti solo nel concordato con continuità aziendale esiste un preciso piano concordatario, depositato sin dall'origine e debitamente certificato, in relazione al quale gli enti previdenziali hanno da subito la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti. Laddove, come innanzi evidenziato, la proposta formulata con il concordato in bianco è solo una mera dichiarazione di intenti, sicchè l'impresa può compiere pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda, quali atti di amministrazione ordinaria ed anche straordinaria, questi ultimi previa autorizzazione del Tribunale.

La differenza di effetti tra i due istituti si giustifica con la necessità di contemperare le esigenze di salvaguardia dell'impresa e dei relativi livelli occupazionali, con quella di salvaguardia dei crediti pubblici, cui è in generale finalizzata la normativa in materia di DURC. Il che è comprensibile nel caso di concordato con continuità aziendale (in cui sono noti sin dall'inizio il piano e la relativa certificazione di fattibilità), ma non anche nel caso di concordato in bianco, dove nessun altro effetto, oltre quello prenotativo rispetto al futuro piano (peraltro incerto nell'*an* e nel *quantum*) consegue dalla presentazione, da parte della impresa debitrice, di una domanda con cui non assume ancora alcuno specifico impegno solutorio.

D'altra parte, trovandoci in presenza di disposizioni di natura speciale, il fatto che l'art. 5, comma 1, del DM 30.1.15 abbia espressamente limitato la considerazione di regolarità contributiva ai soli casi di concordato con continuità aziendale in cui l'impresa si sia anche impegnata a soddisfare interamente i debiti contributivi, implica che il legislatore non abbia voluto estendere tale possibilità,



presumibilmente per le ragioni innanzi indicate, alla differente ipotesi del concordato “in bianco”. Pertanto, qualora il legislatore avesse inteso estendere il trattamento di favore anche alle ipotesi di concordato prenotativo, lo avrebbe espressamente previsto.

Alla luce delle osservazioni innanzi svolte, ed alla stregua di un accertamento sommario come quello che caratterizza la presente fase cautelare, il ricorso va pertanto rigettato, essendo pacifico tra le parti che la ricorrente non sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’Inps da ottobre 2016 ad aprile 2018.

Spese compensate, attesa la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

P . Q . M .

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Roma, 13 dicembre 2018.

Il giudice

Paola Giovane di Girasole

